**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI** **MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI-BAMBINO/A PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA~~,~~ PER L’ANNO EDUCATIVO 2025/2026**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ALLE PERSONE,**

**SVILUPPO SOCIALE, BIBLIOTECA E CULTURA**

Tra il COMUNE DI PORCARI (CF 00383070463) nella persona della Dr.ssa \_\_\_\_\_

e

la SOCIETA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) nella persona di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito definita “Gestore convenzionato” - Autorizzazione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

* la Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto all’art.172 risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale da assegnare ai Comuni per il potenziamento degli asili nido;
* il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei servizi educativi per l’infanzia,
* equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
* in considerazione delle risorse previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
* - l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della medesima lettera, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
* l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;
* La Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard (CTFS) ha approvato la Nota metodologica Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi per il 2025 e l’Allegato - Asili nido 2025;
* con l’Allegato B alla nota metodologica, per il potenziamento dell’offerta pubblica di posti dei nidi per l’infanzia, è stato individuato per il Comune di Porcari l’obiettivo di servizio di 11 utenti aggiuntivi, a fronte di maggiori risorse quantificate per l’anno 2025 in € 84.349,36;
* A seguito della sentenza n. 71/2023 della Corte Costituzionale, al fine di garantire che le maggiori risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio e non rendicontate con le apposite schede di monitoraggio conducano all’effettivo potenziamento dell’offerta dei servizi sociali comunali, è stato definito un percorso di attenta supervisione e monitoraggio diretto da parte del Sindaco, volto a garantire la piena realizzazione degli obiettivi di servizio assegnati;
* Le risorse sono state allocate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) fino all'annualità 2024 (art. 1, comma 449, lettera d-sexies, legge n. 232/2016), e a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028 sono stanziate nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (art. 1, comma 496, legge n. 213/2023);
* Tale fondo è stato istituito in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, la quale ha confermato la specialità di queste risorse in relazione all'obbligo di destinazione volto a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a garantire il pieno esercizio dei diritti umani (ai sensi dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione); Inoltre, a partire dal 2029, le risorse in esame verranno reintegrate nel FSC ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettera d-novies, legge n. 232/2016;
* Considerato che la nota metodologica sopra citata individua, tra le opzioni possibili che l’ente locale possa utilizzare per potenziare l’offerta dei servizi educativi all’infanzia, il ricorso “a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti” nonché “altre modalità autonomamente determinate riconducibili a - servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo; La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo;
* Con Deliberazione di Giunta Comunale n.25/2025 è stato demandato al Responsabile del servizio interventi alle persone, previa indicazione dei principi e criteri direttivi, la predisposizione, emanazione e gestione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, volto ad acquisire la disponibilità dei nidi privati autorizzati presenti nel territorio comunale e non a convenzionarsi con l’Ente per riservare dei posti-bambino/a presso i propri servizi educativi rivolti alla prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026;
* Con la Determinazione n.129 del 18.03.2025, esecutiva, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per la riserva di posti-bambino presso servizi educativi rivolti alla prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026 e lo schema della presente Convenzione;
* Con Determinazione n. -----------del………..è stato approvato l’elenco dei Servizi convenzionati;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 FINALITA’**

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d’età, residenti nel Comune di Porcari riservando dei posti-bambino/a presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia (nidi), per l’anno educativo 2024/2026, da destinare a qualsiasi esigenza individuata dall’Ente Comunale;

2. I posti convenzionati sono destinati esclusivamente a bambini residenti nel Comune di Porcari.

**ART. 2 POSTI NIDO RISERVATI**

Con la presente, la soc.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gestore del nido \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, riserva all’Ente appartenente per interventi di potenziamento dell’offerta pubblica di posti per l’anno educativo 2025/2026, n. \_\_\_\_ posti nido in convenzione

**ART. 3 – UTENTI BENEFICIARI DEI POSTI IN CONVENZIONE.**

Il Servizio Interventi alle Persone, a seguito della sottoscrizione della convenzione comunicherà alla cittadinanza i nominativi e gli indirizzi dei nidi privati convenzionati, con i riferimenti e i dati necessari delle relative famiglie.

**ART. 4 QUOTA COMUNALE PER POSTI RISERVATI IN REGIME DI CONVENZIONE**

Sarà riconosciuto al Gestore un importo massimo mensile per posto bambino di € …………. a fronte dell’effettivo utilizzo di posti al fine di eliminare o ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia, secondo quanto risulta dal Progetto presentato;

tenendo conto del valore della partecipazione al costo pari all’importo minimo del bonus riconosciuto

dall’INPS in base alle norme vigenti (art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016);

Nessun importo sarà dovuto dal Comune al gestore del nido, per i posti riservati nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura convenzionata;

In osservanza della Nota Metodologica, la riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo; Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l’amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, unitamente alla richiesta, un rendiconto che attesti le presenze del mese. In caso di rinuncia al posto, il nominativo potrà essere sostituito con altri utenti in graduatoria.

Nessun importo sarà dovuto dal Comune al gestore del nido, per i posti riservati nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura convenzionata;

Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l’amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, unitamente alla fattura, un rendiconto che attesti le presenze del mese. In caso di rinuncia al posto, il nominativo potrà essere sostituito con altri utenti in graduatoria.

La liquidazione al gestore degli importi dovuti dall’Ente verrà effettuata a cadenza bimestrale previa:

* ricezione della richiesta, e il riscontro dei documenti giustificativi della frequenza degli utenti che usufruiscono dei posti in convenzione;
* verifica della regolarità del D.U.R.C.;

**ART. 5 QUOTA COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE PER I POSTI**

**RISERVATI IN CONVENZIONE**

Per i posti riservati all’utenza sarà applicato dal gestore del nido convenzionato, come quota di compartecipazione delle famiglie, il Bonus INPS, così come previsto dalla misura regionale “Nidi Gratis”.

**ART. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE DEL NIDO IN CONVENZIONE**

Il gestore titolare dell’asilo nido con la sottoscrizione della presente convenzione con il Comune di

Porcari per la riserva di posti bambino/a si obbliga a:

1. Organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;

 2. Garantire l’apertura e l’esecuzione del servizio nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale, in particolare per quanto attiene il personale educativo ed ausiliario impiegato;

 3. Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l’amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, unitamente alla fattura riportante i dati degli utenti, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi;

4. I posti riservati dal gestore per la convenzione con il Comune di Porcari riguardano l’esecuzione del servizio educativo per gli utenti da 3 ai 36 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale, organizzato con articolazione su almeno 5 giorni settimanali;

6. Il gestore della struttura convenzionata è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone legate allo svolgimento dell’utenza convenzionata ed il Comune di Porcari è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione: a tal fine per i rischi di responsabilità civile verso terzi il Gestore ha stipulato una specifica assicurazione con Assicurazione……………, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se ivi non menzionati. L’importo del massimale è pari ad €…………………(*non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00);*

7. Il gestore del nido convenzionato è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dell’utenza che usufruisce della Convenzione o a terzi. Il Comune di Porcari è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

**ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, il gestore convenzionato, come costituito e rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine è stato acquisito cig …………………….ai fini della tracciabilità

Al fine di consentire il pagamento delle spettanze, il gestore convenzionato è tenuto a presentare al Servizio Interventi alle Persone gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi convenzione in oggetto del presente appalto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136/2010. Ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013 per la fatturazione elettronica, il gestore convenzionato dovrà presentare la propria fattura sul relativo sistema.

**ART. 8 DURATA**

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata dell’anno Educativo 2025/2026, con facoltà da parte dell’Ente comunale di rinnovo per un ulteriore anno educativo.

**ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune di Porcari si riserva di effettuare i controlli e la vigilanza necessari ad assicurare il rispetto della presente Convenzione.

**ART. 10 – RISOLUZIONE CONVENZIONE**

1.Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza del gestore del nido convenzionato, il Comune di Porcari liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2.Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

* apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto convenzionato;
* messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività;
* interruzione non motivata delle attività;
* perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
* grave inadempienza agli obblighi previsti dalla Convenzione da parte del gestore privato convenzionato per mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 6, punti 1,2,5 e dall’art. 5 della presente Convenzione.

3.Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Porcari, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**ART. 11 – RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Lucca.

**ART. 13 – CODICE COMPORTAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

CODICE DI COMPORTAMENTO

Si dà atto che questo ente con propria deliberazione n.197 del 28.12.2022 ha approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti” cui la ditta aggiudicataria dovrà uniformare il comportamento dei propri dipendenti prevedendo altresì la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo. Si precisa che il regolamento è pubblicato sul sito di questo ente www.comunediporcari.org alla voce “Amministrazione trasparente” sezione “disposizioni generali” nella sottosezione “Atti generali”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

l’Avv. Nadia Corà – con Sede in Via Volta Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: consulenza@entioline.it)

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali a sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi.

 La struttura convenzionata sarà nominata Responsabile esterno del Trattamento dei dati.

Per il Comune di Porcari Per la struttura

Il Legale rappresentante